



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 24 novembre 2009
(OR. en)**

15658/09

**Fascicolo interistituzionale:
2009/0072 (CNS)**

**CULT 70
EDUC 178
JEUN 53
SOC 674**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa all'Anno europeo delle attività di volontariato che promuovono la cittadinanza attiva (2011)

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

**relativa all'Anno europeo
delle attività di volontariato che promuovono la cittadinanza attiva (2011)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo¹,

¹ Parere del Parlamento europeo del 26 novembre 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

considerando quanto segue:

- (1) Il trattato istituisce la cittadinanza dell'Unione europea (UE), che costituisce un complemento della cittadinanza nazionale dei rispettivi Stati membri ed è un importante elemento per il rafforzamento e la salvaguardia del processo di integrazione europea.
- (2) La promozione della cittadinanza attiva costituisce un elemento fondamentale per rafforzare la coesione e lo sviluppo della democrazia
- (3) L'Anno europeo delle attività di volontariato che promuovono la cittadinanza attiva contribuirà a mettere in evidenza che il volontariato è una delle dimensioni fondamentali della cittadinanza attiva e della democrazia, nella quale assumono forma concreta valori europei quali la solidarietà e la non discriminazione e in tal senso contribuirà allo sviluppo armonioso delle società europee.
- (4) Le attività di volontariato costituiscono una ricca esperienza di apprendimento, permettono lo sviluppo di capacità e competenze sociali e contribuiscono alla solidarietà. L'attività svolta da volontari di ogni età è determinante ai fini dello sviluppo della democrazia, uno dei principi fondatori dell'UE. Le attività di volontariato hanno il potenziale per contribuire al benessere delle persone e allo sviluppo armonioso delle società europee.

- (5) Tenuto conto della situazione specifica di ciascuno Stato membro e di tutte le forme di volontariato, i termini "attività di volontariato" si riferiscono a tutti i tipi di attività di volontariato, formali, non formali o informali, intraprese in base alla libera volontà, scelta e motivazione di una persona e senza scopo di lucro. Esse arrecano beneficio al singolo volontario, alle comunità e alla società nel suo insieme. Sono inoltre un mezzo con cui le persone e le associazioni rispondono alle necessità e alle preoccupazioni di carattere umano, sociale, intergenerazionale o ambientale e sono spesso realizzate a sostegno di un'iniziativa di un'organizzazione senza scopo di lucro o basata sulla comunità. Le attività di volontariato non si sostituiscono a possibilità professionali o occupazionali remunerate ma aggiungono valore alla società.
- (6) Nelle società in rapida evoluzione è necessario garantire la presenza di misure efficaci di sostegno alle attività di volontariato per permettere ad un maggior numero di persone di parteciparvi. È dunque importante sostenere l'apprendimento fra pari e lo scambio e lo sviluppo di buone pratiche a livello locale, regionale, nazionale e comunitario.
- (7) La conferenza intergovernativa del 1997 ha adottato la dichiarazione 38 sul volontariato, allegata all'atto finale del trattato di Amsterdam; in essa viene riconosciuto l'importante contributo delle attività di volontariato allo sviluppo della solidarietà sociale.

- (8) Nella comunicazione del giugno 1997 sulla promozione del ruolo delle associazioni e delle fondazioni in Europa, la Commissione ne ha sottolineato i tre aspetti seguenti: l'aspetto economico (creazione di posti di lavoro), l'aspetto sociale (partecipazione alla definizione delle politiche sociali e, quindi, contributo al progresso sociale) e l'aspetto politico (rafforzamento della democrazia, della cittadinanza e della partecipazione civica).
- (9) Nelle risoluzioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio del 27 giugno 2002 e del 16 novembre 2007 e nella raccomandazione del 20 novembre 2008, il Consiglio e gli Stati membri hanno individuato nelle attività di volontariato un elemento fondamentale nel settore della gioventù e hanno concordato per le attività di volontariato dei giovani obiettivi comuni e convenuto sulla mobilità dei giovani nell'UE.
- (10) Nel parere del 13 dicembre 2006, "Le attività di volontariato, il loro ruolo nella società europea e il loro impatto"¹, il Comitato economico e sociale europeo ha invitato la Commissione a proclamare un Anno del volontariato e a pubblicare al più presto un Libro bianco sulle attività di volontariato e sulla cittadinanza attiva in Europa.

¹ GU C 325 del 30.12.2006, pag. 46.

- (11) Nel marzo 2008 il Parlamento europeo ha adottato una "relazione sul contributo delle attività di volontariato alla coesione economica e sociale", nella quale ha incoraggiato gli Stati membri e le autorità regionali e locali a riconoscere il valore delle attività di volontariato nel promuovere la coesione sociale ed economica.
- (12) Nel luglio 2008 il Parlamento europeo ha adottato una dichiarazione scritta in cui si auspica la proclamazione di un Anno europeo del volontariato nel 2011.
- (13) Le attività di volontariato rientrano tra le finalità di numerosi programmi e reti comunitari incentrati tra l'altro sulla mobilità nelle attività di volontariato per persone di ogni età, tra cui il programma di apprendimento permanente¹, il programma "L'Europa per i cittadini"² e il Servizio volontario europeo del programma "Gioventù in azione"³.
- (14) In Europa esiste un'ampia gamma di attività di volontariato che dovrebbe essere preservata e sviluppata.

¹ Decisione n. 1720/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente (GU L 327 del 24.11.2006, pag. 45).

² Decisione n. 1904/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce, per il periodo 2007-2013, il programma Europa per i cittadini mirante a promuovere la cittadinanza europea attiva (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 32).

³ Decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce il programma Gioventù in azione per il periodo 2007-2013 (GU L 327 del 24.11.2006, pag. 30).

- (15) Il potenziale delle attività di volontariato non è ancora sfruttato appieno. Un Anno europeo delle attività di volontariato che promuovono la cittadinanza attiva fornirà l'occasione di dimostrare, in un contesto europeo, che le attività di volontariato rafforzano la partecipazione civica e possono contribuire a stimolare nei cittadini il senso di appartenenza alla società e il loro impegno sociale a tutti i livelli: locale, regionale, nazionale ed europeo.
- (16) L'anno europeo delle attività di volontariato che promuovono la cittadinanza attiva potrebbe anche contribuire ad affrontare la problematica delle ineguaglianze di genere nel settore del volontariato, per esempio per quanto riguarda i settori e le attività in cui partecipano uomini e donne o per quanto riguarda la misura in cui i generi sono rappresentati nei posti direttivi del volontariato.
- (17) L'anno 2011 coinciderà con il decimo anniversario dell'Anno internazionale dei volontari promosso dalle Nazioni Unite nel 2001.
- (18) La presente decisione stabilisce una dotazione finanziaria che costituirà per l'autorità di bilancio il riferimento privilegiato, ai sensi del punto 37 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria¹.

¹ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

- (19) Gli obiettivi del proposto Anno europeo non possono essere realizzati appieno dagli Stati membri a causa della necessità di scambiare informazioni a livello transnazionale e di diffondere le buone pratiche su scala comunitaria e possono dunque, a motivo delle dimensioni dell'intervento proposto, essere realizzati meglio a livello comunitario. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nell'articolo 5 del trattato, la presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

L'anno 2011 è proclamato Anno europeo delle attività di volontariato che promuovono una cittadinanza attiva ("l'Anno europeo").

Articolo 2

Obiettivi

L'obiettivo generale dell'Anno europeo è quello di incoraggiare e sostenere — in particolare attraverso lo scambio di esperienze e di buone pratiche — gli sforzi della Comunità, degli Stati membri, delle autorità locali e regionali per creare per la società civile condizioni favorevoli al volontariato nell'Unione europea (UE) e per aumentare la visibilità delle attività di volontariato nell'UE.

Gli obiettivi dell'Anno europeo sono i seguenti:

- 1) creare condizioni favorevoli al volontariato nell'Unione europea al fine di integrare il volontariato negli sforzi di promozione della partecipazione civica e delle attività interpersonali in un contesto UE e affrontare gli ostacoli esistenti alle attività di volontariato, se appropriato e necessario;

- 2) fornire agli organizzatori di attività di volontariato gli strumenti per migliorare la qualità delle attività di volontariato al fine di agevolare le attività di volontariato e aiutare gli organizzatori a introdurre nuovi tipi di attività di volontariato ed incoraggiare la collaborazione in rete, la mobilità, la cooperazione e la creazione di sinergie nella società civile nonché tra la società civile e altri settori in un contesto UE;
- 3) riconoscere le attività di volontariato al fine di promuovere incentivi appropriati per privati, imprese e organizzazioni che formano e sostengono i volontari e assicurare un riconoscimento del volontariato a livello di UE e negli Stati membri da parte dei responsabili politici, delle organizzazioni della società civile, delle istituzioni pubbliche, del settore dell'istruzione formale e non formale e dei datori di lavoro, sotto il profilo delle capacità e delle competenze acquisite nell'ambito di tali attività;
- 4) sensibilizzare l'opinione pubblica al valore e all'importanza del volontariato al fine di suscitare una presa di coscienza collettiva dell'importanza del volontariato in quanto espressione di partecipazione civica che contribuisce alla soluzione di problemi di interesse comune per tutti gli Stati membri, come lo sviluppo armonioso della società e la coesione sociale.

Articolo 3

Iniziative

1. Le misure da adottare per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2 possono comprendere le seguenti iniziative organizzate ai livelli comunitario, nazionale, regionale o locale in relazione agli obiettivi dell'Anno europeo:
 - a) scambio di esperienze e di buone pratiche;
 - b) realizzazione di studi e di lavori di ricerca e diffusione dei relativi risultati;
 - c) conferenze ed eventi per promuovere il dibattito, sensibilizzare l'opinione pubblica all'importanza e al valore delle attività di volontariato che stimolano l'impegno dei cittadini e rendere omaggio all'azione svolta dai volontari e dalle loro associazioni;
 - d) iniziative concrete negli Stati membri volte a promuovere gli obiettivi dell'Anno europeo; almeno il 25% del bilancio totale dell'Anno sarà utilizzato per questo scopo;
 - e) campagne d'informazione e di promozione per diffondere i messaggi chiave.

Le misure di cui al primo comma sono esposte in dettaglio nell'allegato.

2. Il finanziamento comunitario per i progetti può essere elargito in base a programmi comunitari esistenti.

Articolo 4

Cooperazione con gli Stati membri

Entro il ... *, ogni Stato membro designa un organismo incaricato di organizzare la sua partecipazione all'Anno europeo ("l'organismo nazionale di coordinamento") e comunica alla Commissione la sua designazione.

Nello svolgimento delle sue attività, in particolare nell'elaborazione del programma nazionale, l'organismo nazionale di coordinamento consulta e coopera strettamente con un'ampia pluralità di parti interessate, incluse le organizzazioni della società civile e se del caso le agenzie o i punti di contatto nazionali dei pertinenti programmi comunitari.

Il programma e le priorità nazionali dell'Anno europeo sono definiti conformemente agli obiettivi enunciati all'articolo 2 e secondo i particolari delle misure indicati nell'allegato.

Articolo 5

Coordinamento a livello comunitario e attuazione

La Commissione convoca riunioni degli organismi nazionali di coordinamento per coordinare l'attuazione dell'Anno europeo e per scambiare informazioni sulla sua messa in atto a livello nazionale.

*GU: si prega di inserire la data (un mese dalla data di adozione della presente decisione).

La Commissione convoca inoltre riunioni delle parti interessate e dei rappresentanti di organizzazioni o di organismi europei attivi nel campo del volontariato affinché la assistano in sede di attuazione dell'Anno europeo a livello comunitario.

La Commissione dà attuazione all'Anno europeo a livello comunitario.

Gli Stati membri, il Parlamento europeo, il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni sono associati alle attività.

Articolo 6

Disposizioni finanziarie

1. Le misure di portata comunitaria di cui alla parte A dell'allegato danno luogo a un appalto pubblico o alla concessione di sovvenzioni finanziate dal bilancio generale delle Comunità europee.
2. Le misure di portata comunitaria di cui alla parte B dell'allegato possono essere cofinanziate dal bilancio generale delle Comunità europee.
3. La Commissione concede una sovvenzione a ciascun organismo nazionale di coordinamento conformemente alla procedura di cui alla parte C dell'allegato.

Articolo 7
Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione della presente decisione per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011 è di 8 000 000 EUR.
2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario.

Articolo 8
Cooperazione internazionale

Ai fini dell'Anno europeo, la Commissione può cooperare con le pertinenti organizzazioni internazionali, in particolare con le Nazioni Unite e il Consiglio d'Europa, contemporaneamente assicurando la visibilità della partecipazione dell'UE.

Articolo 9
Coerenza e complementarità

La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, garantisce la coerenza fra le azioni previste dalla presente decisione e gli altri programmi e iniziative comunitarie, nazionali e regionali che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi dell'Anno europeo.

Articolo 10

Tutela degli interessi finanziari della Comunità

1. La Commissione assicura che, quando sono attuate azioni finanziate nel quadro della presente decisione, gli interessi finanziari della Comunità siano salvaguardati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e qualsiasi altra attività illegale, controlli efficaci e il recupero degli importi indebitamente versati e, quando sono accertate irregolarità, mediante sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità¹, del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità², e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)³.
2. Quanto alle azioni comunitarie finanziate nell'ambito della presente decisione, il concetto di irregolarità di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 è da intendersi come qualsiasi violazione di una disposizione di diritto comunitario o qualsiasi inadempimento di un obbligo contrattuale derivante da un atto o da un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere l'effetto di arrecare pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestiti a causa di una spesa indebita.

¹

² GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

³ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

3. La Commissione riduce, sospende o recupera l'importo del contributo finanziario a favore di un'azione qualora accerti l'esistenza di irregolarità, in particolare l'inosservanza delle disposizioni della presente decisione o della singola decisione o del contratto con cui è concesso il contributo finanziario in questione, o qualora, senza che sia stata chiesta l'approvazione della Commissione, siano state apportate all'azione modifiche rilevanti incompatibili con la natura o con le condizioni d'attuazione della stessa.
4. Qualora non siano state rispettate le scadenze o qualora la realizzazione di un'azione giustifichi solo una parte del sostegno finanziario concesso, la Commissione invita il beneficiario a comunicarle osservazioni entro un termine prestabilito. Qualora il beneficiario non fornisca spiegazioni adeguate, la Commissione può annullare il sostegno finanziario residuo e chiedere il rimborso degli importi già erogati.
5. Tutti gli importi indebitamente versati sono restituiti alla Commissione. Gli importi non restituiti a tempo debito sono maggiorati dei relativi interessi di mora, alle condizioni stabilite dal regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee¹.

¹ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

Articolo 11
Monitoraggio e valutazione

Entro il 31 dicembre 2012 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull'attuazione, sui risultati e sulla valutazione globale delle iniziative previste dalla presente decisione.

Articolo 12
Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO

PARTICOLARI DELLE MISURE DI CUI ALL'ARTICOLO 3

In linea di principio, l'attuazione dell'Anno europeo si fonderà sulla responsabilità, sulla mobilitazione su vasta scala e sulla partecipazione attiva della società civile e di altre parti interessate. Inoltre, il progetto sarà realizzato tramite le seguenti misure:

A. INIZIATIVE COMUNITARIE DIRETTE

Il finanziamento avverrà generalmente sotto forma di acquisto diretto di beni e di servizi conformemente ai contratti quadro esistenti. Esso può anche essere costituito da sovvenzioni.

1. Campagne di informazione e di promozione comprendenti:

- eventi ad alta visibilità e piattaforme per lo scambio di esperienze e di buone pratiche;
- concorsi con o senza premi;
- cooperazione con il settore privato, gli organismi di radiodiffusione e altri media come partner per diffondere informazioni sulle attività di volontariato e sull'Anno europeo;

- produzione di strumenti e di supporti per i media disponibili in tutta l'UE e destinati a stimolare l'interesse del pubblico;
- misure destinate a fare conoscere i risultati e rendere più visibili programmi, azioni ed iniziative comunitari che contribuiscano al conseguimento degli obiettivi dell'Anno europeo;
- la creazione di un sito web d'informazione sul sito Europa, comprendente un portale per i promotori di progetti relativi al volontariato, per guidarli attraverso i programmi e le azioni comunitarie pertinenti.

2. Altre iniziative

- Indagini e studi a livello comunitario per valutare e documentare la preparazione, l'efficacia, l'impatto e il monitoraggio a lungo termine dell'Anno europeo.

B. COFINANZIAMENTO DI INIZIATIVE COMUNITARIE

Gli eventi ad alta visibilità su scala europea finalizzati a sensibilizzare i cittadini agli obiettivi dell'Anno europeo, possibilmente organizzati in collaborazione con i paesi che nel 2011 assumeranno la presidenza, possono fruire di una sovvenzione comunitaria che copra fino all'80% del costo complessivo ammissibile.

C. COFINANZIAMENTO DI INIZIATIVE NAZIONALI

Ogni organismo nazionale di coordinamento presenta un'unica domanda di finanziamento comunitario. Tale domanda di sovvenzione – finalizzata a promuovere l'Anno europeo - illustra il programma di lavoro dell'organismo nazionale di coordinamento o l'azione da finanziare. La domanda di sovvenzione è corredata di un bilancio dettagliato indicante il costo totale delle iniziative o del programma di lavoro proposti nonché l'importo e le fonti del cofinanziamento. La sovvenzione comunitaria può coprire fino ad un massimo dell'80% dei costi complessivi ammissibili.

La Commissione determina gli importi indicativi disponibili per le sovvenzioni a ciascun organismo nazionale di coordinamento e il termine per la presentazione delle domande. I criteri di selezione dovrebbero basarsi su elementi quali la popolazione, il costo della vita e un importo forfettario per Stato membro che garantisca un minimo di attività.

Gli importi finali assegnati sono determinati sulla base delle singole domande di sovvenzione presentate dall'organismo nazionale di coordinamento. Il tasso massimo di cofinanziamento comunitario è fissato all'80% del totale dei costi ammissibili.

I programmi di lavoro o le misure possono prevedere:

- incontri e eventi in relazione agli obiettivi dell'Anno europeo, tra cui manifestazioni nazionali per il lancio e la promozione dell'Anno europeo, destinate a creare un effetto catalizzatore e a offrire spazi aperti di discussione su iniziative concrete;

- conferenze e seminari su scala nazionale, regionale e locale che consentano l'apprendimento reciproco e lo scambio di buone pratiche;
- informazione, attività di ricerca e studi collegati, campagne educative e promozionali ai livelli nazionale, regionale e locale, tra cui anche l'organizzazione di premi e concorsi;
- collaborazione con i media.

D. AZIONI CHE NON FRUISCONO DI UN SOSTEGNO FINANZIARIO COMUNITARIO

La Comunità concederà un sostegno non finanziario, compresa l'autorizzazione scritta di utilizzare il logo, una volta elaborato, e altri materiali associati all'Anno europeo, ad iniziative di organismi pubblici o privati che garantiscano alla Commissione che tali iniziative, attuate nel corso del 2011, contribuiranno in misura rilevante al raggiungimento degli obiettivi dell'Anno europeo.
